

REGOLAMENTO

Art. 1 – Denominazione e durata

Il dottorato prende il nome di *Dottorato di Ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea* e ha durata triennale.

Art. 2 – Tematiche di ricerca

Il corso di dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. Le tematiche affrontate forniscono ai dottorandi una formazione ampia ed approfondita sulle singole materie di studio in una visione interdisciplinare e diacronica.

Il corso di dottorato si caratterizza per una bipartizione delle materie di ricerca, tra lo studio del diritto positivo, in ambito privatistico, e quello di tipo storico-filologico, nelle discipline del diritto romano e della storia del diritto.

Art. 3 – Curricula

Il corso si compone principalmente di due *curricula*:

- *Diritto privato*, nell'ambito del quale si distinguono i sotto-curriculum di diritto civile, diritto del lavoro, diritto della proprietà intellettuale e della concorrenza, e diritto delle società;
- *Diritto romano e cultura giuridica europea*, nell'ambito del quale si distinguono i sotto-curriculum di diritto romano e di storia del diritto medievale e moderno.

Art. 4 – Dipartimento proponente e forma del dottorato

Ferme le modalità di cui all'art. 12 del vigente Regolamento di Ateneo, il dipartimento proponente è il Dipartimento di Giurisprudenza. Il dottorato è costituito in forma autonoma.

Art. 5 – Macroarea di afferenza SAFD

Il dottorato fa parte della Macro-area SAFD di Scienze Umanistiche e Sociali.

Art. 6 – Organi del corso di dottorato: Collegio dei docenti e Coordinatore

Il Collegio dei docenti del dottorato è composto da un minimo di 12 docenti appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Almeno la metà devono essere professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e la restante parte ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca.

Possono far parte del Collegio dei docenti, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso

di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.

Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi di carattere generale, ogni Collegio dei Docenti è integrato da due rappresentanti dei dottorandi che rimangono in carica per un anno e sono rinnovabili. L'elezione dei rappresentanti è effettuata all'inizio dell'anno accademico da tutti i dottorandi del medesimo corso.

Il Coordinatore del dottorato è un professore del Collegio dei docenti di prima fascia a tempo pieno o, in caso di indisponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno, ed è eletto dal Collegio dei docenti su convocazione del decano del Collegio.

Art. 7 – Gruppo di assicurazione della qualità

Il Gruppo di assicurazione della qualità (Gruppo AQ) è nominato dal Coordinatore e si compone di tre docenti appartenenti al Collegio (tra i quali il Coordinatore stesso) e di due rappresentanti dei dottorandi; ha durata triennale.

Il Gruppo AQ presenta annualmente al collegio la scheda di monitoraggio. Su richiesta del Collegio svolge la necessaria attività istruttoria relativa al riesame in caso di ri-accreditamento del corso ed alle procedure di valutazione interna (NUV) ed esterna (ANVUR).

Art. 8 – Manifesto annuale delle attività didattiche e formative

Il Collegio dei docenti, in quanto preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, organizza il corso e le relative attività didattico/formative finalizzate all'acquisizione delle competenze, ivi comprese quelle trasversali, necessarie per esercitare attività di ricerca di elevata qualificazione anche attraverso lo svolgimento di periodi di studio all'estero e di *stage* presso soggetti pubblici e privati. Le attività didattico/formative sono annualmente pubblicizzate attraverso un manifesto degli studi, pubblicato sulla pagina web di riferimento del corso di dottorato.

I dottorandi sono tenuti ad acquisire almeno 30 CFU (crediti formativi universitari) nel corso della propria carriera triennale. Tali CFU possono essere acquisiti accedendo all'offerta formativa decisa dal Collegio docenti. I CFU possono essere acquisiti anche tramite la frequenza di iniziative di soggetti esterni all'Ateneo (es. scuole internazionali), previa approvazione del Collegio.

Art. 9 – Attività formative trasversali

Nell'ambito delle attività didattiche triennali del corso di dottorato, a ciascun dottorando è richiesta l'acquisizione, nell'ambito dei 30 CFU suindicati, di almeno 6 CFU maturabili attraverso la frequenza ad attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché ad attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità. Di questi, si prevede che almeno 3 siano acquisiti tramite la frequenza di corsi accreditati dalla SAFD. Gli altri 3 crediti formativi per attività trasversali possono essere acquisiti anche tramite la frequenza di iniziative promosse dal Collegio, o dal Collegio di dottorato in Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale, o da entrambi. Se promosse da

altri soggetti e coerenti con il progetto formativo del dottorato, dette attività trasversali devono essere approvate dal Collegio.

Art. 12 – Linee guida

Le linee guida approvate dal Collegio dei docenti e pubblicate sulla pagina web del dottorato definiscono: le modalità di ammissione al corso, la procedura di passaggio d'anno, gli obblighi didattici e di frequenza del Dipartimento dei dottorandi.

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Si osservano per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento le disposizioni contenute nel Regolamento in materia di dottorato di ricerca, di cui al D.R. n. 900 dell'11.4.2022 e successive modificazioni.

Il presente regolamento trova piena attuazione per i cicli attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 14 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento, previa ratifica ad opera della SAFD ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. n) del Regolamento di Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del corso di dottorato.